

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

1. — 8 giugno 1925 — Nav. Gen. It. & Manes Matteo.

Agricoltori — Reiezione dal Canada — Responsabilità del vettore.

Il vettore, nell'indagare se un emigrante sia agricoltore, non deve appagarsi che tale qualità sia attestata nel passaporto, ma deve tener conto dei criteri di definizione che dell'agricoltore dà la legge di immigrazione del paese, ove l'emigrante è diretto

La legge canadese intende per agricoltore colui che si reca al Canada per organizzare un'impresa agricola ed è in possesso dei mezzi sufficienti per intraprendere il lavoro. Il vettore che ometta di accertare se l'emigrante posseda tali requisiti, è responsabile della reiezione.

2. — 8 giugno 1925 — Nav. Gen. It. & Musacchio Domenico.

Salariati agricoli. — Atti di chiamata provenienti dalle stesse persone.

Se una massa di centinaia di cittadini chiedo di emigrare nella qualità di salariati agricoli, per una stessa località del Canada ed i loro atti di chiamata provengono tutti dalle stesse poche persone, il vettore deve indurre da siffatte circostanze il dubbio sulla regolarità sostanziale degli atti di chiamata, e quindi ha l'obbligo, prima di rilasciare il biglietto d'imbarco, di assumere speciali indagini per accertare se il dubbio abbia consistenza nella realtà. Tanto più s'impone l'obbligo di speciali accertamenti, se al vettore era noto che già precedentemente le autorità canadesi respinsero altri gruppi di emigranti salariati agricoli, per avere riscontrato che i loro atti di richiamo provenivano dalle stesse persone, che poi non avevano terreni sufficienti per collocare tutti quelli con i quali venne concluso un simulato contratto di lavoro.

3. — 5 dicembre 1925 — Nav. Gen. It. & Bartoli Antonio.

**Reiezione per mancanza del dito mignolo. —
Responsabilità del vettore.**

Il vettore, nell'accertare le condizioni fisiche dell'emigrante, deve tener conto della sua generica attitudine al lavoro manuale e quindi anche delle imperfezioni che, pur non diminuendo la capacità lavorativa in rapporto al mestiere abitualmente esercitato dall'emigrante, costituiscono una menomazione della validità fisica in genere. Ne segue che la mancanza del dito mignolo, per quanto non diminuisca la capacità lavorativa di un agricoltore, deve considerarsi una legittima causa di reiezione, ai fini della responsabilità del vettore.